

*Alla Cortese Attenzione  
Viceprefetto Dirigente dell'Area III –  
Stato Civile, della Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Dottoressa Rosalia MAZZA*

*e.p.c.  
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
Sua Illustrissima Prefetto  
Dott. Alessandro PANSA*

*Direttore Centrale Servizi Demografici  
Sua Illustrissima Prefetto  
Dr.ssa Giovanna MENGHINI*

*Addì, 13 novembre 2011*

*Oggetto: Annesso 2, comunicazione 10 novembre 2011.*

*Dottoressa*

*Il demenziale disconoscimento della legge e dalla normativa, da parte di Scotti, (demenziale perché era Ministro dell'Interno), li permise rilasciare la creatura anomala della circolare k.28.1 8 aprile 1991, strano che la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, e specificamente il dipartimento dello Stato Civile, non si abbiano accorto, neanche sotto i miei ampie, specifici, puntuali e speciali segnalazioni (già sono quasi dieci anni che vi vengo evidenziando illecito per illecito, prodottosi, nell'applicazione, bugiarda, della strambottesca circolare), che attuare sotto gli adempimenti spurie della circolare significava moltiplicare atti italiani di stato civile fine l'infinito, fronte ai miei costanti indicazioni di questa situazione, di falso in atti pubblici, come non prendevate nessuna misura, ho dovuto informare a ogni Prefetto Capo Provincia, e come non bastò, perché non fecero nulla (e se lo fecero, se alcuni si ribellarono tentando attuare a diritto, non sono venuto in conoscenza), pure ho dovuto informare a ogni Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile, comune per comune, e si finì, dopodiché mi trovo fronte alla bellezza di un altro figlio sciocco "la trascrizione degli atti di stato civile deve avvenire solo nei confronti dei cittadini che abbiano presentato istanza e dei loro eventuali figli minori e non può estendersi automaticamente anche agli ascendenti", situazione d'illiceità spiegata ampiamente nella comunicazione del 10/11/2011 e annesso 11/11/2011.*

*Ma questa illiceità porta a una più grave, come nella circolare si pretende "concedere la cittadinanza per riconoscimento", e questo non lo può negare, l'aspirante deve prendere un permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, come lo fanno gli stranieri, e come fanno, gli stranieri deve aspettare la concessione, il tempo arbitrario finché il sindaco, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita iure sanguinis la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio dell'apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti incombeni di competenza, quando il Sindaco ordina trascrivere gli atti e dà una certificazione di*

*cittadinanza, basato su presupposti, incertezze, situazione non reali, irreali di atto e di fatto (Lei, Dottoressa, non può negare, sarebbe micidiale dalla sua parte farlo, che finché un mutamento di status civile, di un italiano, emigrato o non, non sia incorporato nei registri, mediante la formazione dell'apposito atto di stato civile italiano, il mutamento è INESISTENTE), la trasmissione della cittadinanza, da sconosciuti per lo stato italiano, una concessione che insussistente è inesistente,*

*Per tanto il Sindaco viene trasformato per le vostre indicazioni in un trasgressore della legge, sta ordinando trascrivere atti senza appoggio legale per farlo, ed emettendo una fraudolenta certificazione, tutto attuato, possiamo dire: sotto la figura di FALSO IN ATTO PUBBLICO?*

*Perché SIAMO ALLA PRESENZA DI FALSO IN ATTO PUBBLICO? Perché non importa se il sindaco, commettendo il reato di Abuso d'ufficio, Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione, Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, che provocano l'occultamento, allo stato italiano, dell'esistenza d'italiani e suoi mutamenti di status civile, incluso il capostipite dante causa emigrato, è in possesso ha, occulta in un cassetto, tutta la documentazione probatoria degli avvenimenti di mutazione di status civile che legittimano la trasmissione della cittadinanza italiana di progenitoris italiani a filiiis, questa documentazione, non è incorporata, non s'incorpora, secondo Lei, non si deve incorporare, nei registri, per tanto essendo sconosciuta per lo stato italiano, è inesistente la documentazione e le dichiarazioni di mutamento di status civile in essa contenute.*

*Per la legge italiana, l'azione del Sindaco è uguale a ordinare trascrivere atti di stranieri, dicendo, il Sindaco (è come se fosse formato un atto di nascita, di matrimonio o di morte perché il sindaco dice di farlo, senza nessuna dichiarazione che lo sostenti), che sono italiani, triste e illecitamente trasformati in stranieri, non italiani, è un FALSO IN ATTO PUBBLICO, perché la documentazione del discendente, trascritta, è registrata, annotata, incorporata in un registro di stato civile italiano, senza alcun riferimento notarile della concatenazione degli avi, totalmente staccata dell'antenato emigrato e dal resto dei predecessori formanti della catena di trasmissione della cittadinanza, della concessione della cittadinanza italiana, a partire dei filiiis, nati all'estero, del dante causa, come pure è UN FALSO IN ATTO PUBBLICO, emettere, il Sindaco, un certificato di cittadinanza italiana, cittadinanza concessa per sola volontà del Sindaco, basatosi su presupposti, non sulla realtà dei registri di Stato Civile italiani, maniere, ambi due, così attuati per il Sindaco, che, pure, sovvertono l'ordine interno alterano l'ordine pubblico.*

*Io non so se, dopo questa comunicazione, chiara in extremis, se finalmente ordinerete finire con gli illegittimi adempimenti della circolare k.28.1 8 aprile 1991, che portano a delinquere, volenti o nolenti, non solo agli Ufficiali dello Stato Civile, senno, pure ai Sindaci, con il vostro patrocinio e padronanza, e la conoscenza e consapevolezza dei Prefetti Capo Provincia, e che per trascrivere documenti esteri, chiamati "atti di stato civile esteri cartacei", contenenti delle dichiarazioni di status civile, accaduti a cittadini italiani all'estero, emigrati e discendenti, disporrete, attuare solo in possesso degli originali cartacei, rilasciati, timbrati e bollati per autorità estera, tutto a norma del*

*Regolamento dello Stato Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, articolo 12 comma 7, comma 11, comma 12; articolo 18; articolo 21 comma 3 e articolo 22, o dovrò fare come ho fatto con Ambasciatori e Consoli, nel caso di falso in atto pubblico mediante l'emanazione fasulla dell'attestato consolare di non rinuncia, comunicare a ogni Prefetto Capo Provincia, Sindaci e Ufficiali dello Stato Civile, comune per comune, informandoli di tutte le manchevolezze a Lei segnalati, inclusa l'attuazione del FALSO IN ATTI PUBBLICI, e una volta messi in conoscenza, se in un domani fossero chiamati in causa, applicandosi la norma, come lo stabilisce l'articolo 5 CP. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, non potranno mai avere attuato sotto sconoscenza inevitabile dei reati commessi, per tanto e per quanto dovranno decidere da se, e per se, come attuare nell'applicazione della legge, se preferiscono violarla o rispettarla.*

*Sporgo Distinti Saluti*

---

*P/S: Dottoressa: Lei non può, né deve, non tenere in conto che la sua ordine, di non trascrivere documenti esteri, trasgredisce una serie enorme di diritti, entro i documenti esteri presentati per il discendente, per sua incorporazione nei registri pubblici di stato civile, e buttati in un sconosciuto cassetto di un sconosciuto comune (mentre non esista registrazione nessuno sa dove si trovano gli originali), essendo il Sindaco Responsabile del regolare andamento, e il Prefetto Capo Provincia responsabile della vigilanza del retto andamento, pure sono responsabili della trasgressione di essa serie enorme di diritti, per citare un esempio: in essi documenti, occulti, si trovano prove dell'esistenza d'italiani e mutamenti di status civile, appartenenti a cittadini italiani vivi, quasi nel novanta per cento dei casi, ossia l'occultamento dell'esistenza di questi italiani, vivi, allo Stato Italiano, comporta non solo impedire, in vita, l'esercizio del suo status civitatis italiano, e capacità giuridica, a italiani, senza alcun fondamento o basamento di legge, senno, pure, esercitare il diritto al voto, l'ottenimento di un passaporto italiano, e tanti altri diritti presenti nella propria COSTITUZIONE ITALIANA. Si rende conto del cataclisma legale che causano la sue ordini, nel tentativo di lasciare viva e vegeta la circolare k.28.1 8 aprile 1991?*